

Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

Prot.: 1.6.2011 0003552 E. 6/3/6-50 U.L.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Politiche Comunitarie Ufficio di segreteria del C.I.A.C.E.

OGGETTO: Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile (COM 2011/276; Consiglio CNS 2011/10613)

Richiesta informazioni ai sensi dell'art. 4 quater, comma 2, legge n. 11 del 2005.

Nella risoluzione del 26 novembre 2009, sulla eliminazione della violenza contro le donne, il Parlamento ha esortato gli Stati membri a migliorare la normativa e le politiche nazionali volte a combattere la violenza contro le donne (in particolare mediante misure di prevenzione) e ha invitato l'Unione a garantire a tutte le vittime di violenza il diritto all'assistenza e alla protezione.

Sul versante civile, pertanto, la Commissione ha elaborato la proposta di regolamento in oggetto che "mira a integrare uno strumento giuridico sul riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia penale, al fine di garantire che tutte le misure di protezione emesse in uno Stato membro possano beneficiare di un meccanismo efficiente che ne garantisca la libera circolazione nella UE".

Nello specifico, la proposta vuole garantire il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziarie e la loro esecuzione; prevede un meccanismo di riduzione dei controlli sulle decisioni straniere nella Unione in modo da assicurare che lo Stato Membro in cui la persona a rischio si reca riconosca la misura di protezione emessa dal primo Stato Membro, senza formalità intermedie.

La proposta, quindi, prevede l'abolizione dei procedimenti intermedi e non contempla motivi di diniego ad eccezione dell'esistenza di una decisione incompatibile nello Stato Membro di riconoscimento: la abolizione delle formalità intermedie, infatti, deve comunque essere accompagnata (lalla <u>salvaguardia dei diritti fondamentali</u>, quali, ad esempio, il diritto della persona che determina il rischio ad avere un giudice imparziale. (In ogni caso, in forza del principio della fiducia reciproca, i motivi di diniego, dovrebbero essere limitati al minimo).

Il riconoscimento automatico, invece, si applica anche quando lo Stato membro del riconoscimento e/o della esecuzione non contempla misure di protezione in materia civile (l'autorità competente di tale Stato Membro, in questo caso, dovrà adattarla per quanto possibile ad una misura del proprio diritto interno che abbia efficacia equivalente e persegua analoghi obiet ivi).

Poiché alcune misure di protezione sono già contemplate dai regolamenti Bruxelles I e Bruxelles II bis e la proposta non vuole compromettere le norme sulla competenza, tutte le

misure di protezione rientranti nel campo di applicazione del regolamento Bruxelles II- bis continuano ad essere disciplinate da questo strumento, mentre le misure di protezione che esulano dal campo di applicazione di Bruxelles II bis rientrano in quello di applicazione del regolamento proposto (ad esempio, le misure di protezione riguardanti coppie non unite in matrimonio, persone del medesimo sesso o vicini di casa).

La proposta di regolamento in esame rispetta il principio di sussidiarietà.

Infatti, poiché lo scopo è quello di garantire che le persone che viaggiano o si trasferiscono all'estero non perdano la protezione di cui beneficiano, solo una normativa a livello europeo può creare condizioni uniformi.

La proposta di regolamento rispetta altresì al principio di proporzionalità in quanto non va oltre il minimo richiesto per raggiungere gli obbiettivi dichiarati a livello europeo, né va la di là di quanto necessario a tal fine.

Il Capo dell'Ufficio/Legislativo